



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n°27 del 28/08/2007)

Regolamento per le spese comunali di rappresentanza.

Art. 1:

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2:

Definizione di spesa di rappresentanza.

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasioni di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il comune risulti coinvolto, di cerimonie o ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, nonché di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.

Art. 3:

Soggetti autorizzati ad effettuare le spese.

1. Sono autorizzati a proporre e individuare spese di rappresentanza per conto dell'ente i seguenti soggetti:
 - Sindaco
 - Vicesindaco
 - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze
 - Presidente del consiglio comunale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del consiglio comunale.

Art. 4:
Spese ammissibili.

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'amministrazione:
 - a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
 - b) colazioni di lavoro (consumazioni) durante riunioni prolungate oltre le 4 ore, degli organi collegiali dell'ente;
 - c) conferenze stampa per fini istituzionali dai soggetti autorizzati;
 - d) inviti, manifestazioni, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa in occasioni di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali prendano parte personalità o estranee all'amministrazione;
 - e) atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell'amministrazione;
 - f) cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali ecc.) consegna o invii di omaggi (medaglie, targhe sportive, fiori o corone, volumi, presenti vari);
 - g) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgano sul territorio comunale;
 - h) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative.

Art. 5:
Inammissibilità delle spese.

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:
 - a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - b) omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'ente;
 - c) colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'ente, in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro);
 - d) spese in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'articolo 2.

Art. 6:
Stanziamento in bilancio.

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal consiglio comunale in sede di approvazione dei documenti previsionali e assegnato nel piano esecutivo di gestione al responsabile individuato.

Art. 7:
Procedura di spesa.

1. Le spese di rappresentanza sono preventivamente definite dalla giunta comunale e impegnate dal responsabile del servizio competente, mediante apposito atto, indicante per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate da chi le ha disposte.

Art. 8:
Elenco esercizi e ditte.

1. La giunta determina annualmente, in base a specifiche ricerche di mercato, l'elenco di ditte ed esercizi commerciali per l'approvvigionamento di beni e servizi riferiti alle spese di rappresentanza, salvo quanto previsto in altri regolamenti dell'ente.